

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la concessione di un credito di Fr. 1.040.000,—
per il sussidiamento della costruzione di sale di operazione e locali
di medicazione particolarmente protetti nell'Ospedale San Giovanni
di Bellinzona

(del 15 giugno 1972)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

La Fondazione Ospedale San Giovanni di Bellinzona, tramite il Comune, ha chiesto la concessione di un sussidio per la costruzione di sale di operazione particolarmente protette nel già esistente ospedale, il cui costo è stato preventivato in Fr. 6.930.000,— compresi Fr. 400.000,— per il costo del terreno.

L'opera è obbligatoria per diritto federale ai sensi dell'articolo 3 cpv. 1 della legge federale del 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile, secondo il quale « negli ospedali che saranno costruiti o restaurati si devono sistemare delle sale operatorie e dei locali di medicazione particolarmente protetti ».

L'opera interamente sotterranea, consta di una protezione in cemento armato con un grado di protezione di 3 atü, e comprende:

- due sale operatorie, con attrezzature del tipo usato per gli ospedali militari;
- le necessarie sale di preparazione e medicazione;
- posti letto per 368 persone, più 30 letti per la rianimazione;
- cucina e servizi;
- deposito per medicinali, materiale di medicazione, viveri;
- acqua e biancheria;
- una centrale elettrica d'emergenza.

Essa ha lo scopo di permettere l'esercizio dell'ospedale anche in caso di catastrofe.

La Fondazione dell'Ospedale San Giovanni ha presentato un preventivo di Fr. 6.930.000,—, che l'Ufficio federale della protezione civile, con decisione del 17 febbraio 1972 ha ridotto a Fr. 5.200.000,—, ritenendo talune opere non indispensabili e calcolando in Fr. 210.000,— la deduzione per i vantaggi presumibili che possono derivare alla Fondazione dalla costruzione e dalla installazione dell'opera stessa (legge federale del 4 ottobre 1963 sull'edilizia di protezione civile, art. 5 cpv. 2).

La Confederazione sussidia l'opera nella misura del 60 % dell'importo riconosciuto di Fr. 5.200.000,—, ossia con una somma di Fr. 3.120.000,— (art. 6 cpv. 2 della citata legge federale sull'edilizia di protezione civile).

Secondo la legge cantonale di applicazione del 17 ottobre 1966, art. 3 cpv. 1, per quest'opera il Cantone è tenuto ad assegnare un sussidio del 20 % dell'importo riconosciuto di Fr. 5.200.000,—, ossia Fr. 1.040.000,—.

Ai sensi dell'articolo 15 della legge cantonale del 12 dicembre 1966 di applicazione della legge federale sulla protezione civile, qui applicabile per analogia, i sussidi per importi superiori a Fr. 50.000,— sono assegnati dal Gran Consiglio.

Per questo motivo l'oggetto è demandato al Gran Consiglio.

Poichè l'importo sussidiabile potrebbe essere modificato a dipendenza delle liquidazioni, si inserisce nel decreto legislativo una clausola che autorizza il Consiglio di Stato ad adeguare automaticamente il sussidio all'importo che l'Autorità federale fisserà in via definitiva, ritenuta sempre la percentuale del 20 %.

Vi chiediamo pertanto di approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere:

A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un credito di Fr. 1.040.000,—
per il sussidiamento della costruzione di sale di operazione e locali
di medicazione particolarmente protetti nell'Ospedale San Giovanni
di Bellinzona

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino,

visto il messaggio 15 giugno 1972 n. 1835 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' accordato alla Fondazione Ospedale San Giovanni in Bellinzona un sussidio di Fr. 1.040.000,— (pari al 20% dell'importo sussidiabile di Fr. 5.200.000,—) per la costruzione di sale operatorie e di locali di medicazione particolarmente protetti nell'Ospedale San Giovanni di Bellinzona.

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il sussidio, ritenuta sempre la percentuale del 20 %, all'importo sussidiabile fissato dalla competente Autorità federale.

Art. 2. — Il sussidio va a carico della voce di bilancio ordinario del Dipartimento militare 1'103'10 « edilizia di protezione civile ».

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.